

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.Lgs. 387/2003 – D.D. n. di 285-5937 del 29/5/2019 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice. Titolare: Vimel S.r.l.**

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 285-5937 del 29/5/2019:**

"Il Dirigente  
(... omissis ...)

**DETERMINA**

1) di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., a seguito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito favorevole svoltasi il giorno 16/2/2018, il presente provvedimento costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata da questa Amministrazione precedente e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori dei servizi pubblici interessati;

2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Vimel S.r.l. con sede legale in Pinerolo, Via Saluzzo n. 116/I, C.F./P.IVA 10340720019, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 13/3/2014 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Bobbio Pellice, nonché per la realizzazione delle relative opere annesse e connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui ai pareri/autorizzazioni/note citati o richiamati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Pellice nel Comune di Bobbio Pellice in misura di una portata massima pari a 2500 litri/s e di una portata media pari a 830 litri/s, per produrre sul salto di metri 39,13 la potenza nominale media di kW 318,51 - con restituzione nel T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:  
(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- parere urbanistico, edilizio e Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- nulla osta per l'accesso alla disponibilità delle aree e dei beni di competenza del Comune di Bobbio Pellice;
- nulla osta per interferenze con la viabilità comunale e provinciale ex D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495;
- nulla osta per costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;

- nulla osta in ordine al vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla contro Demanio militare;

Pena la decadenza della presente autorizzazione, come anticipato in premessa, la Vimel S.r.l. è tenuta altresì ad:

- attivarsi sin da subito presso il competente Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino della Regione Piemonte allo scopo di acquisire, prima dell'avvio dei lavori, la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico (relativamente agli attraversamenti degli alvei fluviali con elettrodotto e condotta ad uso irriguo) a norma dei disposti di cui alle LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004 e Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., prevedendo, ove necessario, il diretto coinvolgimento del Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio Pellice e/o del Comune di Bobbio Pellice per quanto in ordine alla condotta irrigua di rispettiva competenza;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto e alla soluzione delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti nell'area di intervento, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto, normativa in materia di bonifiche, ecc...);

7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere annesse e connesse e alle infrastrutture indispensabili dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs 28/2011 e s.m.i.;

8) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto previsto in conformità al progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di stipulare a favore di questa Amministrazione e secondo tempistiche compatibili con la relativa trasmissione contestualmente alla comunicazione di avvio lavori, un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa avente le caratteristiche richiamate in premessa; per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua graverà sul proponente l'onere di presentarne una nuova allo scadere di quella in corso, rivalutata in base all'indice ISTAT, sommando le singole rivalutazioni avvenute per ogni anno successivo al primo di garanzia;

9) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di stipulare apposita garanzia fideiussoria di valore pari a 50 €/kW di potenza nominale media di concessione per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto e avente le caratteristiche richiamate in premessa; anche la presente garanzia finanziaria dovrà essere stipulata e trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla comunicazione di avvio lavori e dovrà avere le caratteristiche e condizioni richiamate in premessa;

10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale

definite nel corso della istruttoria e approvate dalla Conferenza di Servizi secondo tutto quanto altresì prescritto nell'ambito del Decreto della Consigliera Delegata della Città metropolitana di Torino n. 140-1671 del 19/4/2019 e previsto dallo schema di Convenzione approvato dal Comune di Bobbio Pellice con D.G.C. n. 26 del 12/2/2018, in piena conformità ai criteri di cui alla normativa vigente e impegnandosi secondo quanto condiviso con gli Uffici del Comune di Bobbio Pellice e con la Conferenza di Servizi in sede di istruttoria condotta; in modo particolare:

- contestualmente alla realizzazione dell'impianto idroelettrico in parola e prima della sua messa in esercizio, la Vimel S.r.l. dovrà in ogni caso completare e rendere pienamente funzionanti tutte le opere di derivazione, definite in sede di istruttoria e concordate con Comune di Bobbio Pellice e Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio, rivolte alla razionalizzazione del sistema di prese ad uso agricolo esistenti ed al migliore utilizzo della risorsa; ciò nel pieno rispetto di quanto condiviso nell'ambito delle convenzioni richiamate in premessa e prestando particolare attenzione nel definire con i predetti soggetti competenti, preventivamente all'avvio dei lavori e con congruo anticipo, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro allo scopo di adottare tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti necessari a garantire sempre la corretta e prioritaria alimentazione delle utenze agricole oltre che di consentire ai medesimi soggetti competenti la possibilità di supervisionare le operazioni;
- in conformità a quanto condiviso nell'ambito dello schema di Convenzione sottoscritto in data 16/2/2018 con il Comune di Bobbio Pellice e nel pieno rispetto delle prescrizioni/condizioni di cui al Decreto n. 140-1671 del 19/4/2019 e ai pareri di SMAT S.p.A., ATO 3 Torinese e ACEA P.I. S.p.A. richiamati in premessa, la Società Vimel è tenuta a consegnare a SMAT S.p.A., entro il termine fissato d'ufficio di novanta giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione, tutta la documentazione tecnica-progettuale utile al corretto avvio dell'iter autorizzativo e concessorio finalizzato infine alla realizzazione e alla messa in esercizio del nuovo pozzo i cui relativi atti di assenso non risultano ricompresi nel presente provvedimento; a tal fine la Vimel S.r.l. ha l'obbligo di attivarsi sin da subito allo scopo di concordare e definire con il predetto Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato l'elenco degli elaborati necessari, i contenuti tecnici descrittivi e grafici rappresentativi degli interventi in progetto e delle aree di riferimento e il cronoprogramma di piena attuazione dell'intervento; relativamente all'attuazione dell'intervento la Vimel S.r.l. ha l'obbligo di operare a sue spese, a favore del Comune di Bobbio Pellice e di SMAT S.p.A. e in stretta collaborazione con gli stessi e con ACEA P.I. S.p.A., nel pieno rispetto del predetto cronoprogramma da definirsi di concerto, fatte salve le tempistiche direttamente imputabili alle Amministrazioni, e con il fermo obiettivo di consentire, quanto prima e preferibilmente innanzi all'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico, la definitiva attivazione del nuovo pozzo; per tutto quanto ivi richiamato la Vimel S.r.l., sin da subito, dovrà farsi promotrice di una nuova e specifica Convenzione da sottoscrivere insieme a Comune di Bobbio Pellice, ATO 3 Torinese e SMAT S.p.A. prima dell'avvio dei lavori con la quale dovranno essere definiti nei dettagli tra l'altro: gli oneri di realizzazione, di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo pozzo e delle nuove infrastrutture ad esso connesse; i ruoli, le competenze e le responsabilità nella gestione delle nuove opere; le modalità di attuazione e gestione del programma di monitoraggio da rivolgere all'esistente sorgente "Ciarbonella" secondo quanto prescritto dal Decreto n. 140-1671 del 19/4/2019 e le eventuali procedure di intervento da attivarsi a tutela della sorgente medesima e del corretto approvvigionamento idropotabile dell'acquedotto del Comune di Bobbio Pellice anche in risposta a possibili esiti del richiesto monitoraggio;
- in aderenza a quanto descritto nell'ambito dello schema di Convenzione (allegato 2) approvato dal Comune di Bobbio Pellice con DGC n. 26/2018 e nei limiti di spesa già definiti, la Vimel S.r.l. è infine tenuta a sostenere il Comune di Bobbio Pellice nell'attuazione delle previsioni progettuali inerenti alla riqualificazione degli impianti termici propri del plesso scolastico comunale, della sala polivalente e del palazzo comunale, consistenti nella sostituzione delle due caldaie esistenti ovvero, in alternativa, sulla base dei possibili scenari già previsti e descritti nel medesimo schema di Convenzione, la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica

artistico-funzionale del capoluogo consistente nella sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione pubblica con nuovi apparecchi a led dotati di armatura artistica; tali interventi, come richiamato nella Convenzione medesima, non risultano infatti attuabili direttamente dalla Vimel S.r.l. che, nel caso specifico, è pertanto vincolata al versamento degli importi pattuiti a favore del Comune di Bobbio Pellice secondo le tempistiche già definite;

Con riferimento a tutto quanto ivi richiamato relativamente agli interventi di compensazione ambientale/territoriale la Vimel S.r.l. è tenuta a relazionare all'Amministrazione in merito agli accordi sottoscritti e alle operazioni svolte contestualmente alla trasmissione delle previste comunicazioni di avvio lavori e, in particolare, di fine lavori di cui al successivo punto 13); per quanto risultasse in corso di attuazione o di successiva attuazione alla data di fine lavori dovrà ugualmente essere trasmesso apposito cronoprogramma sulla base del quale dovrà risultare chiara la prevista calendarizzazione della totalità degli interventi ancora da perfezionare;

12) ai fini dell'esercizio dell'installazione si dovrà procedere, presso l'Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questa Direzione potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori in alveo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere comunicate alla Direzione scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, con un preavviso di almeno trenta giorni, per le verifiche di competenza; contestualmente dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. Ogni eventuale sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori dovrà essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune territorialmente interessato e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e

future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza di Servizi;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"